

**LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 09-03-2009
REGIONE BASILICATA**

**Partecipazione della Regione Basilicata alla
Fondazione Francesco Saverio Nitti.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 12 del 10 marzo 2009

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:*

ARTICOLO 1

Partecipazione alla costituzione della Fondazione

1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all'art. 5 dello Statuto, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla Fondazione denominata "Fondazione Francesco Saverio Nitti", che sarà costituita con apposito atto pubblico, secondo le procedure fissate dal Codice Civile.
2. La Fondazione persegue lo scopo di promuovere attività nel campo degli studi storici, socio-economici, politico-istituzionali, nel solco del pensiero culturale e civile dello statista lucano.
3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto della fondazione prevedano:
 - a) che nello scopo siano espressamente indicate le finalità non lucrative di cui al comma 2;
 - b) l'obbligo della Fondazione di conseguire il riconoscimento della personalità giuridica secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 2

Modalità

1. Il Presidente della Regione Basilicata è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione ed al funzionamento della Fondazione.
2. Il Consiglio Regionale elegge nel proprio seno i componenti regionali degli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione medesima.

ARTICOLO 3

Contributo annuale

1. La Regione Basilicata versa alla Fondazione un contributo di € 65.000,00 destinato alla costituzione del fondo di dotazione, di cui € 50.000,00 quale contributo straordinario per consentire l'avvio delle attività istituzionali della fondazione ed € 15.000,00 a titolo di contributo annuo.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 2009 in € 65.000,00 si provvede in termini di competenza e di cassa mediante prelevamento dalla UPB 860.01.
3. Le leggi di bilanci per gli anni successivi prevederanno i relativi stanziamenti.

ARTICOLO 4

Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 9 marzo 2009

DE FILIPPO
